



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) CAMPOBASSO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANTONIO BLANDINI

Nella seduta del 04/04/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

In relazione a una delegazione di pagamento stipulata il 16 settembre 2009 con la resistente – per il tramite di una società mandataria – ed estinta anticipatamente previa emissione di conteggio datato 17 luglio 2013, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con la resistente nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'ABF per chiedere l'accertamento del proprio diritto alla retrocessione delle commissioni e del premio assicurativo anticipatamente corrisposti per la quota non maturata all'atto dell'estinzione e quantificata, sulla base del criterio pro rata temporis, in complessivi € 2.807,09 (€ 3.229,59 al lordo della decurtazione operata in conteggio estintivo di cui € 2.732,59 per commissioni e spese ed € 497,00 per costi assicurativi) "oltre interessi dal reclamo al saldo". Il ricorrente chiede inoltre il rimborso delle spese per l'assistenza professionale di cui si è avvalso per lo svolgimento della procedura, quantificata in € 350,00.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo, in rito, il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento al rimborso pro quota del premio assicurativo e della commissione accessoria (queste ultime riferite all'intervento della società mandataria).



Nel merito ha dedotto il carattere up front delle commissioni alla mandante e alla mandataria. Con riferimento alle prime ha ritenuto pienamente soddisfacente il rimborso operato in conteggio estintivo sulla base del criterio IFRS - IAS; l'intervenuto rimborso, su espressa richiesta ed indicazione della competente compagnia, di € 427,35 quale quota non maturata del premio assicurativo (con invio di assegno circolare del 16 giugno 2016); l'infondatezza della domanda di rimborso delle spese professionali stante la non necessità di un'assistenza tecnica qualificata dinanzi all'ABF.

Ciò posto, ha chiesto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall'intermediario quanto al premio assicurativo, per evidenziare che questo Arbitro (Collegio di Napoli – decisione n. 8439/1414 e n. 250/2015), ha già in precedenti occasioni statuito che una siffatta eccezione “è priva di pregio. Molteplici decisioni di questo Arbitro, sino a consolidare sul punto un indirizzo univoco (cfr. da ultimo decisione ABF, Collegio di Napoli, n. 2614/2014), hanno chiarito che esiste un chiaro collegamento negoziale in tutte le ipotesi in cui, come nel caso di specie, l'adesione a una polizza assicurativa sia associata alla sottoscrizione di un contratto di finanziamento; questo collegamento negoziale, affermato in svariate occasioni dall'Arbitro, ha indotto ABI e ANIA a stipulare l'accordo del 22 ottobre 2008, che configura una ipotesi di assunzione del debito e di cumulo di responsabilità tra l'intermediario finanziario e la società assicurativa, con la conseguenza che la pretesa restitutoria del cliente può legittimamente essere rivolta anche all'intermediario finanziatore, il quale assume la posizione di responsabile-garante della corretta e puntuale restituzione (così decisione ABF, Collegio di Coordinamento, n. 6167/2014). Il collegamento negoziale in oggetto è stato riconosciuto anche a livello normativo, dall'art. 22 della legge n. 221/2013, peraltro conforme al dato testuale dell'art. 49 del regolamento Isvap n. 35/2010. In virtù di questa considerazione unitaria dell'intera operazione economica e del superamento di una visione dicotomica dei due momenti negoziali, avvalorate dalle previsioni di cui all'accordo ABI-ANIA e dai riferimenti normativi da ultimo richiamati, l'obbligo restitutorio invocato dal cliente può essere legittimamente posto a carico anche dell'intermediario, collocatore della polizza assicurativa associata al prestito”.

Ciò posto, analizzando le singole voci oggetto di ricorso, non può accogliersi, secondo gli orientamenti di questo Arbitro, la istanza di restituzione relativamente alle commissioni istituite dal finanziatore e alle commissioni mandatarie, che qualificano attività che si esauriscono all'atto della conclusione del contratto, e risultano quindi qualificabili come up front.

Viceversa, per quanto concerne le commissioni agenti e gli oneri assicurativi, il dettaglio delle attività correlativamente remunerate contenute nel contratto, riferite anche al periodo di durata del finanziamento, impone di qualificare le stesse come recurring.

Conseguentemente, considerato che l'estinzione anticipata del finanziamento è avvenuta alla 49ma rata su 120 rate totali, si determina quanto dovuto in euro 596,40 a titolo di commissioni agenti ed euro 497,00 l'importo dovuto a titolo di oneri assicurativi, dal quale espungere l'importo già restituito di euro 427,35.

Complessivamente, pertanto, si accerta l'obbligo per l'intermediario di corrispondere al ricorrente l'ammontare di euro 666,05, oltre interessi legali dal reclamo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Infine, non si accoglie la domanda relativa alle spese legali, attesa la serialità della vicenda, secondo gli orientamenti di questo Arbitro (come, tra l'altro, deciso con l'accordo tra i Presidenti dei Collegio ABF del 24 giugno 2016).

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 666,05, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO